

DETERMINAZIONE N. 96AKAZQID DEL 19.10.2022

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020), artt. 32 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativa all'affidamento del servizio di erogazione pasti in favore dei dipendenti della Fondazione Human Technopole
CIG 94283020F2

La sottoscritta dott.ssa Alessandra Poggiani, in qualità di Director of Administration della Fondazione Human Technopole e munita di idonei poteri per l'adozione della presente determina,

Premesso che

- l'art. 1, co. 116, L. n. 232/2016 istituisce la Fondazione Human Technopole;
- la Fondazione HT si qualifica come un organismo pubblico e, pertanto, ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, procede all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e della normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici;
- la Fondazione segue, per gli approvvigionamenti, il proprio regolamento HT/02.2021/09 Rev.2 I;

Considerato che

- il Dipartimento HR Administration dell'Area Human Resources della Fondazione Human Technopole ha espresso, con propria richiesta di acquisto tramite il sistema gestionale della Fondazione, l'esigenza di avvalersi di un servizio di erogazione pasti *in loco*, d'asporto o a domicilio presso la sede di Palazzo Italia in favore dei dipendenti della Fondazione;
- con determina n. 2860889 del 27/05/2021 e n. 3747568 del 16/12/2021 la Fondazione Human Technopole ha disposto, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016, l'acquisizione, mediante accordo quadro, del servizio di erogazione pasti *in loco*, d'asporto o a domicilio presso la sede di Palazzo Italia in favore dei dipendenti della Fondazione, affidandone l'esecuzione a Lavoro e Solidarietà Soc.Coop. Sociale,

Agarus S.r.l. e Ristoservice S.r.l., quali unici operatori in grado di fornire il servizio sull'area, entro un raggio di distanza dalla sede di HT compatibile con il tipo di servizio, per un importo pari a € 277.200,00, oltre IVA;

- la durata del servizio è stata pattuita fino al 31.03.2022 ed è stata prorogata di 6 mesi, nelle more della definizione delle nuove modalità di affidamento del servizio;

Rilevato che

- in considerazione della scadenza del periodo di proroga sussiste l'esigenza che il servizio in parola continui ad essere garantito ai dipendenti della Fondazione;
- il dott. Marco Manzotti, in qualità di Senior HR Advisor Admin, Pers. Wellbeing and Labour Relations del Dipartimento Human Resources, ha espresso, mediante inserimento sul gestionale aziendale, la richiesta di approvvigionarsi di un servizio di erogazione pasti *in loco*, d'asporto o a domicilio presso la sede di Palazzo Italia in favore dei dipendenti della Fondazione;
- in particolare, l'esigenza è che il servizio venga ancora eseguito dall'operatore economico Ristoservice S.r.l. in qualità di fornitore uscente, anche al fine di garantire la continuità del servizio;
- secondo quanto precisato nelle Linee Guida ANAC n. 4, il rispetto del principio di rotazione non comporta il divieto assoluto di affidamento o di reinvito, bensì che questi abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente, specie in considerazione della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- la durata del servizio è richiesta fino al 31.12.2022;
- il valore dell'affidamento è stimato in un importo pari a € 50.000,00, oltre IVA;
- la somma prevista per l'acquisto del servizio in oggetto rientra nel budget approvato dalla Fondazione Human Technopole;

Ritenuto che

- depongono ragioni di speditezza ed economicità procedurale, in relazione alla natura, all'importo e all'esigenza rappresentata, e che esistano, pertanto, i presupposti per procedere mediante affidamento diretto;

Rilevato che

- il Decreto Legge n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 in data 31.05.2021) all'art. 1 co. 1 dispone: *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”*;
- il medesimo D.L. n. 76/2020, come innanzi modificato, all'art. 2. prevede *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*;

Verificato che

- l'operatore economico Ristoservice S.r.l. è in possesso di documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- è risultato disponibile a fornire il servizio di cui trattasi per un importo totale di € 50.000,00 oltre iva;

Dato atto che

- si possa procedere ad affidare l'appalto al citato operatore economico poiché il servizio proposto risulta rispondente al fabbisogno ed alle esigenze della Fondazione Human Technopole;
- sussista la rispondenza all'interesse pubblico, in virtù della coerenza dell'affidamento con le attività istituzionali della Fondazione Human Technopole;
- il prezzo offerto dall'operatore economico risulta congruo rispetto al segmento di mercato relativo al presente affidamento;

Appurato che

- sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Visto

- il D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

- di autorizzare il seguente affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) e degli artt. 32 e 36, del D.Lgs. n. 50/2016 per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

Oggetto: Servizio di erogazione pasti;

Fornitore: Ristoservice S.r.l.;

Importo: € 50.000,00 oltre iva, da compensarsi a misura;

Durata: fino al 31.12.2022;

- di dare atto che i costi relativi alla sicurezza, e in particolare al rischio di interferenze, sono pari ad € 0;
- di procedere alla richiesta di garanzia definitiva, come previsto dall'art. 103, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016 trattandosi di appalto di importo superiore ad € 40.000,00;
- di disporre, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quelli speciali richiesti, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del

contratto ai sensi dell'art. 32, co. 8, del medesimo Codice, come previsto dall'art. 8, co. 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

- di dare atto che ai sensi della L. n.136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010 AVCP, il codice C.I.G. relativo al seguente affidamento è il seguente 94283020F2;
- di dare atto che la Responsabile Unica del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti ai sensi di legge è la Dott.ssa Paola Moscatelli.

**Director of Administration
Dott.ssa Alessandra Poggiani**

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate*